

consiglioinforma

rivista periodica del consiglio regionale della regione autonoma friuli venezia giulia
anno sedicesimo, numero uno / 2007 bimestrale / sped. in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 dc trieste ci.



i consiglieri regionali

nevio alzetta	ds	antonio martini	dl-margh
roberto asquini	fi	paolo menis	dl-margh
giorgio baiutti	dl-margh	annamaria menosso	ds
alessandra battellino	ipr/mre	alessandro metz	gm/verdi
massimo blasoni	fi	roberto molinaro	udc
tamara blažina	ds	carlo monai	cittadini
mirio bolzan	ds	paolo panontin	gm
franco brussa	dl-margh	maurizio paselli	cittadini
piero camber	fi	antonio pedicini	fi
mariacristina carloni	ds	renzo petris	ds
alessandro carmi	dl-margh	paolo pupulin	ds
paolo ciani	an	adriano ritossa	an
luca ciriani	an	maurizio salvador	udc
pietro colussi	cittadini	paolo santin	dl-margh
piode_angelis	prc-se	mirkoš pacapan	dl-margh
roberto de_gioia	ipr/aut. soc.	alessandro tesini	ds
cristiano degano	dl-margh	giancarlo tonutti	dl-margh
patrizia della_pietra	ds	mauro travanut	ds
brunodi_natale	an	gaetano valenti	fi
virgilio disetti	dl-margh	giorgio venier_romano	udc
igordolenc	ds	claudio violino	ln
sergio dressi	an	brunaz orzini	gm/pdci
gina fasan	udc	bruno zvech	ds
luigi ferone	ipr/part. pens.		
fulvio follegot	ln		
uberto fortuna_drossi	cittadini		
maurizio franz	ln		
kristian franzil	prc-se		
daniele galasso	fi		
daniele gerolin	dl-margh		
isidoro gottardo	fi		
alessandra guerra	ln		
riccardo illy	gm		
igorkocijančič	prc-se		
sergio lupieri	dl-margh		
bruno malattia	cittadini		
bruno marini	fi		

RIVISTA PERIODICA
DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE E REDAZIONE
34133 Trieste
Piazza Oberdan 6
tel. 040 362028
fax 040 3773191
consiglio.informa@regione.fvg.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Alessandro Bourlot

FOTOGRAFIE
Anteprima
Damiano Balbi
Massimo Cetin
Giovanni Montenero

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE
emme&emme studio di Massimo Cetin
via della Pietà, 31/A
34129 Trieste

STAMPA
Stella Arti Grafiche
via Caboto, 20
34147 Trieste

periodico registrato presso
il Tribunale di Trieste al n. 748
in data 26/01/1989

Questo numero è stato
chiuso il 20_aprile_2007

in questo numero

Alessandro Bourlot nuove iniziative istituzionali per le pari opportunità, scuole e comunicazione	4
Alessandro Tesini cresce il ruolo culturale del consiglio regionale per il confronto delle idee e la partecipazione	5
Franco Zubin il sistema elettorale e la forma di governo della regione che cambia	6
Uberto Fortuna Drossi e Fulvio Follegot nuova legge urbanistica: una disciplina del paesaggio e dell'attività edilizia	32
Maria Pia Bonessi oltre diecimila visitatori alla mostra sui 60 anni della costituzione italiana	38
Roberta Candusso la legislazione regionale è cresciuta nel numero degli articoli e dei commi	43
Maria Pia Bonessi il Friuli Venezia Giulia nella road map nazionale per le pari opportunità	44
Alessandro Bourlot mostre: dal gruppo Quadra agli ori di Basal della e ai cent'anni di Spacal	46
PROGETTO PER GLI STUDENTI PER "CONOSCERE L'EUROPA E FARE GLI EUROPEI"	48
6 minuti con il tuo consiglio: l'attività istituzionale su sei emittenti tivù locali	49



editoriale

di **alessandro bourlot**
direttore responsabile di consiglio informa

nuove iniziative istituzionali PER LE PARI OPPORTUNITÀ, SCUOLE e comunicazione

Consiglio Informa riprende il dialogo con i suoi lettori con una serie di argomenti di grande attualità, legge elettorale e riforma dell'urbanistica su tutti.

Non mancano gli approfondimenti su iniziative che hanno impegnato il Consiglio regionale in questi ultimi mesi, come la grande mostra per i sessant'anni della Costituente.

Trovano inoltre spazio iniziative istituzionali (rapporto sulla legislazione), culturali, per le Pari opportunità, per le scuole, e un

richiamo alla nuova trasmissione televisiva settimanale, che ha fatto registrare un immediato gradimento del pubblico e che accompagnerà l'attività del Consiglio regionale e dei suoi organi fino alla fine della legislatura.

Le costanti richieste di ricevere la rivista da parte di enti, associazioni e privati cittadini ci confortano e nello stesso tempo sono la testimonianza dello spazio che Consiglio Informa ha saputo ritagliarsi nell'ambito dell'informazione istituzionale.



CRESCE IL RUOLO CULTURALE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER IL CONFRONTO DELLE IDEE



Il Consiglio regionale sta dando piena realizzazione alle iniziative avviate nei primi anni della legislatura, per cui l'approvazione della proposta di legge Costituzionale relativa allo Statuto regionale ha consentito, lo scorso anno, di adottare il nuovo Regolamento e, finalmente, la legge regionale attuativa dell'ordinamento delle Autonomie locali.

È sulla base di questi importanti provvedimenti legislativi che in questi mesi il Consiglio ha approvato la nuova legge urbanistica che aggiorna la 52/91.

Un posto di rilievo lo occupa la legge statutaria su forma di governo e sistema elettorale, alla quale Consiglio Informa

dedica un ampio approfondimento e una serie di commenti.

Non va sottaciuto inoltre l'importante compito svolto dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, reso permanente dal nuovo Regolamento, che ha tra le sue competenze la redazione di un rapporto annuale che costituisce prova delle attività dell'Assemblea.

Cresce anche il profilo delle attività culturali che il Consiglio regionale progetta e realizza con lo scopo di valorizzare una realtà regionale in grande fermento: iniziative che diventano occasione di confronto e partecipazione di tutte le espressioni del pensiero, della ricerca e della formazione. Ha superato le aspettative il successo della grande mostra sulla Costituente, promossa dalla Fondazione della Camera dei Deputati e ospitata a Trieste, all'ex-Pesccheria Centrale, che ha offerto al Consiglio regionale l'opportunità di mettere in campo numerose e articolate iniziative a essa collegate. Dal mese di marzo, infine, si è anche dato avvio al piano di comunicazione istituzionale con le news della trasmissione televisiva "6 minuti con il tuo Consiglio" in onda su sei emittenti locali, ideata e prodotta per fornire un approfondimento sull'attività istituzionale, sulle iniziative e sui temi di interesse per i cittadini della regione. Questa, dunque, è oggi la realtà del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, espressione vitale e operosa di una regione che vuole crescere e migliorare e che sempre più si sente rappresentata dalla sua Assemblea legislativa.



di_alessandrotesini

presidente del Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia



di_francozubin
 direttore del Servizio per l'assistenza
 giuridico-legislativa in materia
 di affari istituzionali

Si tratta della terza legge,
 la più importante, essendo
 quella che riguarda i poteri
 e il sistema di elezione
 dei due organi elettivi
 della Regione: il Consiglio
 e il presidente del FVG

IL sistema ELETTORALE e LA FORMA DI GOVERNO DELLA REGIONE CHE CAMBIA

Il completamento della legislazione regionale "statutaria" del Friuli Venezia Giulia in attuazione della riforma dello Statuto del 2001

Il primo marzo scorso è stata approvata la legge sulla forma di governo della Regione e il sistema di elezione del Consiglio e del presidente della Regione. Con questo provvedimento la Regione porta a compimento la disciplina di tutte le materie che la riforma dello Statuto speciale, approvata con la legge costituzionale 2/2001, ha demandato alle leggi statutarie.

Infatti, questa legge regionale, come le due leggi statutarie precedenti - che hanno riguardato, la prima i referendum e l'iniziativa popolare delle leggi regionali (legge 5/2003) e la seconda la determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi ai consiglieri regionali e ai membri della Giunta regionale (legge 21/2004) - prende le mosse dalla riforma degli statuti speciali approvata nel 2001, con cui il Parlamento ha inteso trasporre alle autonomie speciali gli obiettivi e i principi della riforma costituzionale che, nel 1999, aveva riguardato solo le Regioni ordinarie: da una parte si è voluto assicurare maggior stabilità agli esecutivi sulla scia delle riforme elettorali operate negli anni '90 per i Comuni e le Province; dall'altra si è voluto anticipare un disegno di articolazione federale della Repubblica attribuendo una più ampia autonomia statutaria alle Regioni, libere dal controllo di merito del Parlamento e soggette a limiti costituzionali complessivamente meno stringenti.


La riforma ha infatti abrogato gran parte delle disposizioni statutarie che disciplinavano

la forma di governo e il sistema elettorale riservandone la determinazione a leggi regionali (battezzate dai commentatori come leggi statutarie), da approvarsi con un particolare procedimento tendente a garantire un largo consenso in seno al Consiglio regionale, con la possibilità di appellarsi al corpo elettorale attraverso il ricorso ad un referendum confermativo su richiesta di una minoranza consiliare ove la legge sia stata approvata da una maggioranza inferiore ai due terzi o, in ogni caso, su richiesta di una frazione del corpo elettorale.

Si tratta dunque della terza legge, la più importante, essendo quella che riguarda la forma di governo della Regione e il sistema di elezione dei suoi due organi elettivi: il Consiglio regionale e il presidente della Regione. Con l'occasione il Consiglio ha rivisto alcune cause di ineleggibilità e incompatibilità, modificando la legge regionale 21/2004 (trasformando le cause di incompatibilità di presidenti di Provincia e di sindaci di Comuni con più di 3.000 abitanti in cause di ineleggibilità).

Le linee generali della forma di governo della Regione prevista dalla nuova legge statutaria

La norma fondamentale su cui si regge la forma di governo non è sostanzialmente cambiata rispetto alla disciplina transitoria prevista dalla legge costituzionale 2/2001: Consiglio regionale e presidente della Regione sono eletti direttamente e contestualmente, mentre i componenti della Giunta sono nominati e revocati dal presidente eletto; il sistema elettorale garantisce alle liste che sostengono il presidente eletto, che fa parte egli stesso del Consiglio, la maggioranza dei



seggi del Consiglio (attraverso l'attribuzione, se necessario, di un premio di maggioranza); l'elezione diretta del presidente comporta, in base a un preciso vincolo statutario, l'applicazione della regola secondo cui le dimissioni del presidente e "ogni altra ipotesi di cessazione della carica presidenziale", come specifica la legge, provocano la fine della legislatura. Su questa norma fondamentale la legge statutaria, nella parte dedicata alla forma di governo, innesta un complesso di norme ten-

enti a garantire un equilibrato rapporto tra il potere legislativo e quello esecutivo e, in seno al Consiglio, tra maggioranza e opposizione, al cui leader, inteso come candidato alla carica presidenziale, primo dei non eletti, è riservato un seggio del Consiglio e alla quale sono garantite particolari prerogative; di queste norme talune sono immediatamente applicabili, altre invece dovranno trovare attuazione in successive leggi regionali (ad es. quella sulle nomine) e soprattutto nel regolamento consiliare, che

La nuova legge statutaria riserva al presidente il potere di nomina e revoca degli assessori, compresa la nomina del vicepresidente: tuttavia essa impone taluni obblighi di informazione nei confronti del Consiglio

quindi dovrà essere adeguato per rendere operative gran parte delle novità introdotte dalla legge statutaria.

La legge individua il ruolo fondamentale dei tre organi regionali: il Consiglio, organo rappresentativo dell'intera comunità regionale, oltre a essere titolare esclusivo della funzione legislativa, come previsto dallo Statuto, "concorre a definire l'indirizzo politico e ne controlla l'attuazione" (art. 4) e gode, a tal fine, di particolari condizioni di autonomia (art. 5). Il presidente, coadiuvato dalla Giunta, determina e attua l'indirizzo politico (art. 16). Da una parte, quindi, sta l'assemblea rappresentativa, con i suoi poteri legislativi, di indirizzo politico e di controllo sull'attuazione delle leggi e degli indirizzi, dall'altra gli organi del "Governo della Regione" (così la nuova legge definisce il complesso costituito dal presidente e dalla Giunta: art. 13, comma 1), con il compito di determinare (e quindi specificare) le linee di indirizzo politico definite dal Consiglio e di attuarle nella concreta attività politico-amministrativa.

Il rapporto fiduciario Presidente-C Consiglio: mozione di sfiducia e "questione di governo" La necessità di un rapporto fiduciario tra il presidente (qualunque siano le modalità della sua elezione) e la maggioranza consiliare è un dato che deriva dallo Statuto, che rinvia alla legge statutaria la disciplina della "mozione di sfiducia".

La legge statutaria attua questa previsione prevedendo un quorum per la presentazione della mozione di sfiducia (un quarto dei componenti il Consiglio), uno per la sua approvazione (la maggioranza dei componenti il Consiglio), la modalità di votazione della stessa (per appello nominale) e i termini iniziale e finale per la discussione della mozione (rispettivamente tre e venti giorni).

Inoltre, si prevede un'ulteriore modalità per accertare la sussistenza del rapporto fiduciario, questa volta su iniziativa del presidente, il quale può porre la "questione di governo" nel caso giudichi una votazione decisiva ai fini dell'attuazione del programma presentato. I termini e le modalità di votazione sono gli stessi previsti per la mozione di sfiducia. Il voto contrario all'indicazione di voto data dal

presidente, espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio, equivale a un atto di sfiducia nei suoi confronti e quindi comporta gli stessi effetti dell'approvazione della relativa mozione di iniziativa consiliare.

La programmazione dell'attività legislativa: l'armonizzazione tra iniziative consiliari e giuntali e gli spazi per l'opposizione

Sebbene definito nelle sue linee essenziali nello Statuto e puntualmente disciplinato nel vigente regolamento consiliare, anche il procedimento di formazione delle leggi viene considerato dalla legge statutaria, per quanto attiene i rapporti tra il diritto di iniziativa legislativa spettante alla Giunta a norma dell'art. 27 dello Statuto e il potere legislativo di cui, sempre in base allo Statuto, è esclusivo titolare il Consiglio. La nuova legge statutaria, infatti, riconosce all'Esecutivo un ruolo propulsivo nella programmazione dell'attività legislativa della Regione, fermi restando i poteri deliberativi del Consiglio. In tal senso la legge rinvia al regolamento consiliare la disciplina dei rapporti tra Consiglio e Governo regionale nella definizione dell'agenda consiliare, fissando al riguardo alcuni criteri direttivi.

Enunciato il principio della programmazione dei lavori del Consiglio, si prevede che la Giunta si doti di un programma legislativo: tale programma non dovrà rimanere un atto interno della Giunta ma di esso – e delle relative priorità – il Consiglio dovrà tener conto in sede di programmazione dei lavori consiliari, con la previsione della durata delle procedure decisionali. Si riconosce dunque la necessità di una programmazione dell'attività legislativa che armonizzi le iniziative consiliari con quelle giuntali e assicuri adeguati spazi per la discussione e votazione di quelle presentate dall'opposizione, con lo scopo di garantire certezza sulla durata dei procedimenti legislativi.

Un altro aspetto considerato è quello della introduzione di corsie preferenziali per i disegni di legge giuntali (ma anche per altri atti di iniziativa della Giunta): la legge non disciplina direttamente tale fattispecie, ma lascia al regolamento consiliare il compito di definire puntualmente l'istituto.

I poteri di indirizzo e controllo del Consi-



glio regionale e gli obblighi informativi del presidente

Particolare rilievo assume nell'ambito della forma di governo regionale disegnata dalla legge statutaria l'attribuzione al Consiglio di poteri di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo regionale, cui corrispondono, specularmente, precisi obblighi di informazione a carico del presidente della Regione, in quanto solo un'Assemblea tempestivamente e pienamente informata può svolgere efficacemente il suo ruolo di indirizzo e controllo sull'Esecutivo.

In primo luogo il presidente della Regione, appena eletto, deve illustrare al Consiglio, entro 10 giorni dall'insediamento di quest'ultimo, il programma di governo (che specifica, come precisa la legge, i contenuti del programma elettorale); a tale illustrazione segue una discussione che si conclude con un voto, in occasione del quale possono essere approvati "indirizzi specificativi e integrativi del programma di governo".

L'attuazione del programma va verificata nel corso delle legislature: entro il 31 marzo di ogni anno il presidente deve sottoporre al

Consiglio un rapporto sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma di governo, e anche in questa occasione il Consiglio potrà discutere e votare ulteriori indirizzi specificativi e integrativi del programma di governo.

La nuova legge statutaria, come già ricordato, riserva al presidente il potere di nomina e revoca degli assessori, compresa la nomina del vicepresidente: tuttavia essa impone al presidente taluni obblighi di informazione nei confronti del Consiglio in occasione della costituzione e della modifica della composizione della Giunta.

Infatti, il presidente della Regione, entro 10 giorni dall'insediamento del Consiglio, deve presentare al Consiglio stesso gli assessori, mentre, in caso di revoca o sostituzione di un componente della Giunta, egli deve dare motivata comunicazione della sua decisione al Consiglio nella prima seduta successiva. Va anche aggiunto che se è lo stesso presidente a dimettersi spontaneamente (in assenza di sfiducia), egli è tenuto a presentare le dimissioni al presidente del Consiglio il quale deve darne tempestiva comunicazione al Consiglio

La legge attribuisce esclusivamente al presidente la nomina e la revoca degli assessori, scegliendo tra questi il vicepresidente. Almeno un terzo di questi devono essere donne



regionale. Le dimissioni hanno effetto solo dalla data di quest'ultima comunicazione.

La nuova legge attribuisce poi al Consiglio un potere di censura nei confronti dei singoli componenti della Giunta attraverso l'espressione di un "motivato giudizio negativo sul loro operato". L'effetto di tale censura, e in ciò sta la reale novità della norma, è quello di obbligare il presidente a comunicare entro 10 giorni al Consiglio le proprie decisioni (ciò dovrebbe comportare in particolare l'obbligo di riferire se intende difendere il membro dell'Esecutivo, dalla censura o revocarlo dall'incarico).

Un altro complesso di funzioni attribuite al Consiglio attiene all'indirizzo e al controllo sull'attività negoziale svolta dal Governo regionale: sia quella interna, svolta con altri soggetti istituzionali della Repubblica (lo Stato italiano e le altre Regioni italiane), sia quella internazionale, svolta con Stati esteri o enti territoriali interni a essi in virtù del cd. potere estero attribuito alla Regione dall'art. 117 della Costituzione.

La legge statutaria detta alcune regole sul riparto tra gli organi della Regione della competenza regionale in tema di nomine e

designazioni. La regola generale è che spetta alla legge regionale individuare caso per caso l'organo competente a effettuare la nomina o la designazione; se la legge (come avviene di solito nel caso di una legge statale) attribuisce genericamente la competenza alla Regione, allora la competenza generale è del presidente, mentre spetta al Consiglio solo quando è previsto l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari o si tratti di organismi di garanzia e di controllo sull'Esecutivo.

La legge statutaria attribuisce poi al Consiglio un potere di controllo sulle nomine e designazioni di competenza del Governo regionale, esercitato attraverso un parere da esprimere "nei casi, con le modalità e con gli effetti specificati dalla legge regionale sulle nomine": in tal caso, quindi, l'ampiezza di tale potere di controllo dovrà essere definita nella legge attuativa, fermo restando che, come prevede la legge statutaria, il parere avrà "efficacia vincolante se approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio".

Un inedito potere di indirizzo e controllo sul Governo regionale è attribuito al Consiglio



dalla nuova legge che gli attribuisce il compito, da una parte, di promuovere “l’attuazione dei principi e l’effettiva garanzia dei diritti sanciti dallo Statuto”, dall’altra quello di verificarne periodicamente lo stato.

Nella funzione di indirizzo e controllo sull’Esecutivo attribuita al Consiglio rientra anche il potere di chiamare i singoli membri della Giunta e i dirigenti regionali a riferire davanti al Consiglio. Nel caso di membri della Giunta, questi possono essere chiamati direttamente dal Consiglio per riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale. Nel caso invece dei dirigenti regionali, la richiesta va rivolta al presidente della Regione con l’effetto di obbligare i dirigenti a presentarsi entro 15 giorni. La legge statutaria conferisce al Consiglio il potere di controllare l’attuazione delle leggi e di promuovere la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati. Si prevede, in relazione a tale potere, che le singole leggi possano contenere delle apposite clausole valutative che disciplinino le modalità e i tempi con cui il Consiglio (e i suoi organi interni a ciò preposti) verificherà gli effetti, i risultati e i costi dell’applicazione

della legge.

Inoltre, il regolamento consiliare dovrà disciplinare le modalità di verifica dell’attuazione degli ordini del giorno e delle mozioni approvati.

La legge statutaria infine impone al presidente della Regione ulteriori obblighi di informazione attinenti ai rapporti con lo Stato: in primo luogo deve informare periodicamente il Consiglio sulle attività della Commissione paritetica Stato-Regione prevista dallo Statuto; in secondo luogo, egli deve informare il Consiglio della decisione della Giunta di instaurare un contenzioso costituzionale con lo Stato o con altre Regioni.

La disciplina del potere di inchiesta La nuova legge statutaria detta alcune regole sul potere di inchiesta del Consiglio regionale, finora disciplinato solo dal regolamento interno. In primo luogo la legge, affermato il potere del Consiglio regionale di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, rinvia al regolamento consiliare la disciplina della nomina, della composizione, dei poteri e delle modalità di funzionamento delle Commissioni d’inchiesta, nonché il termine entro il quale esse devono concludere i lavori. La legge poi

Il collegamento tra elezioni consiliari e presidenziali non impedisce all’elettore il voto disgiunto, essendo validi i voti espressi per un candidato presidente e per una lista non collegata



prevede che il termine possa essere prorogato una sola volta e per non più di un quarto della durata originariamente prevista, che la Presidenza sia riservata a un consigliere dell'opposizione, che la composizione sia tale da rappresentare proporzionalmente i gruppi consiliari, ma che il Consiglio possa, se lo ritiene opportuno, prevedere una rappresentanza paritaria di maggioranza e opposizione.

La formazione e la composizione della Giunta regionale La Giunta, come dispone l'art. 34 dello Statuto, è composta dal presidente della Regione e dagli assessori, uno dei quali assume la carica di vicepresidente.

L'art. 12 dello statuto rinvia alla legge statutaria le modalità di elezione degli assessori: la scelta adottata con la legge statutaria è stata quella di confermare la norma transitoria della legge costituzionale 2/2001, attribuendo esclusivamente al presidente la nomina e la revoca degli assessori, scegliendo tra questi il vicepresidente, destinato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo: a tale potere presidenziale la legge affianca,

come si è visto, alcuni obblighi di informazione nei confronti del Consiglio.

La legge statutaria non stabilisce il numero degli assessori, ma rinvia a una successiva legge ordinaria la determinazione del numero minimo e massimo dei medesimi. La nuova disciplina introduce dunque una maggior flessibilità nella composizione dell'organo collegiale e nella determinazione delle attribuzioni dei singoli assessori: difatti, il vecchio art. 34 dello statuto fissava il numero massimo di assessori effettivi e supplenti, riservando alla legge regionale la determinazione del numero e delle attribuzioni degli assessori. La legge statutaria prevede invece che il numero degli assessori sia stabilito, nell'ambito dei limiti fissati da una legge ordinaria, dallo stesso presidente al momento della nomina. Inoltre, affida al presidente ampia libertà nella definizione degli incarichi conferiti agli assessori, essendo venuta meno con la riforma del 2001, anche la riserva di legge in materia di determinazione delle attribuzioni degli assessori.

Nella scelta degli assessori il presidente è



comunque tenuto a rispettare taluni vincoli posti dalla legge statutaria.

In primo luogo deve scegliere gli assessori tra persone in possesso sia dei requisiti di elettorato attivo (devono essere elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica), che dei requisiti per essere candidato ed eletto alla carica di consigliere regionale (ne deriva, fra l'altro, che l'assessore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione e avere almeno 25 anni, essendo questi i requisiti per essere eletti consiglieri regionali nel Friuli Venezia Giulia a norma dell'art. 15 dello Statuto).

In secondo luogo deve nominare gli assessori in modo che gli appartenenti a uno stesso genere non superino i due terzi del totale, arrotondati all'unità più vicina: la ratio evidente della norma è quella di assicurare un rapporto più equilibrato (ancorché non paritario) tra i due generi nell'accesso alla carica di assessore. In tal modo, per esemplificare, se il totale degli assessori è 10, almeno 3 devono essere donne.

In terzo luogo non può nominare assessore chi ha ricoperto la stessa carica consecutivamente per due legislature.

La legge statutaria dichiara infine espressamente compatibile la carica di assessore e quella di consigliere: la norma intende fugare ogni dubbio al riguardo, posto che l'art. 40 dello Statuto dichiara incompatibile la carica di presidente della Regione e di assessore con qualunque altra carica pubblica (tra le quali non può intendersi compresa quella di consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia).

Il sistema elettorale - La stretta connessione tra elezioni presidenziali e elezioni consiliari

Come già accennato, la norma fondamentale su cui si regge la forma di governo regionale introdotta dalla legge statutaria ha dirette ripercussioni sul sistema elettorale: i due organi regionali elettivi, presidente della Regione e Consiglio regionale, sono eletti contestualmente e vi è un collegamento necessario tra le liste di candidati alla carica di consigliere e i candidati alla carica di presidente, nel senso che ogni lista deve

Per la ripartizione dei seggi sono previste delle soglie di esclusione; ci sono anche norme per favorire le pari opportunità fra i generi

essere collegata a un candidato presidente, mentre tutte le liste collegate con lo stesso candidato presidente devono essere a loro volta collegate fra loro; tale collegamento ha effetti rilevanti sulla trasformazione dei voti in seggi attraverso, da una parte, un premio di maggioranza attribuito alle liste collegate al candidato presidente che risulta eletto e, dall'altra, la garanzia di una quota minima del 40% dei seggi alle liste collegate con i candidati presidente non eletti: la contestualità delle due elezioni è rafforzata dal fatto che l'elettore esprime il suo voto per entrambe su un'unica scheda. Peraltro il collegamento tra elezioni presidenziali e consiliari non impedisce all'elettore il voto disgiunto, essendo validi anche i voti espressi per un candidato presidente e per una lista tra loro non collegati.

Inoltre due seggi del Consiglio regionale sono riservati al presidente eletto e al candidato presidente meglio piazzato (in quanto considerati i leader, rispettivamente, della maggioranza e dell'opposizione consiliare).

Come si vede, i principi ispiratori sono in larga parte gli stessi del sistema elettorale

transitorio previsto dalla legge cost. 2/2001 (il Tatarellum), rispetto al quale la differenza più rilevante è data dall'abolizione della quota maggioritaria dei seggi consiliari attribuita alla lista regionale di candidati alla carica di consigliere, guidata dal candidato presidente (il listino), che otteneva il maggior numero di voti.

Le elezioni presidenziali: vince chi prende più voti

Le elezioni presidenziali si svolgono in unico collegio regionale e in unico turno: le candidature alla carica presidenziale devono essere presentate dai partiti e movimenti politici assieme alle liste dei candidati alla carica di consigliere alle quali sono collegate e il candidato presidente non può essere incluso nelle liste di candidati alla carica di consigliere. Non è candidabile chi ha ricoperto negli ultimi due mandati la carica di presidente (però non si computano i mandati cessati prima della metà della scadenza naturale per cause diverse dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione: ciò significa, ad esempio, che se il presidente viene sfiduciato prima di metà mandato può ricandidarsi anche se ha già ricoperto la carica



per due legislature).

La legge non prevede alcuna forma di elezioni primarie, lasciando quindi ai partiti la libertà di procedere o meno a tale forma di selezione delle candidature presidenziali.

Vi è un'unica scheda per le elezioni presidenziali e quelle consiliari, in cui compaiono sia i candidati presidenti (con il loro nome, cognome e simbolo) sia i simboli delle liste di candidati alla carica di consiglieri; sono attribuiti al candidato presidente non solo i voti espressi, ma anche quelli espressi solo alle liste che lo appoggiano, salvo che l'elettore non abbia votato per un diverso candidato presidente. I voti così attribuiti sono sommati a livello regionale e risulta eletto il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Le elezioni consiliari - la struttura dei collegi Per le elezioni consiliari il corpo elettorale viene suddiviso in cinque collegi (le circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia, Pordenone, Tolmezzo e Udine), che corrispondono, con qualche lieve differenza, a quelli previsti dall'originario art. 13 dello Statuto.

Il numero totale dei seggi consiliari è stabilito

in base all'art. 13, secondo comma, dello Statuto (rimasto invariato anche dopo la riforma del 2001), che determina tale numero in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

I seggi consiliari, così determinati e detratti i due seggi riservati al presidente e al primo dei candidati presidenti non eletto, sono ripartiti tra i cinque collegi in proporzione alla popolazione residente nel territorio del collegio, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale.

Il sistema di trasformazione dei voti in seggi, come si vedrà, garantisce che a ciascuna collegio sia attribuito esattamente il numero dei seggi spettanti in proporzione alla popolazione residente.

Le regole sulla presentazione e sulla formazione delle liste: le norme per favorire la pari opportunità fra i generi I partiti o movimenti politici devono presentare le proprie liste di candidati in almeno tre dei cinque collegi. Ogni lista deve avere un proprio nome e un proprio simbolo (che figurerà nella sche-

La legge statutaria contiene alcune misure finalizzate a favorire la presentazione e la rappresentanza in seno al Consiglio regionale di liste o gruppi politici espressione della minoranza slovena





da). Le liste presentate con lo stesso nome e lo stesso simbolo (e quindi dallo stesso partito o movimento politico) nei diversi collegi costituiscono un gruppo di liste. I partiti e movimenti che presentano liste di candidati devono presentare assieme a tali liste anche un candidato alla carica di presidente della Regione e un programma elettorale; inoltre, le liste presentate da diversi partiti e movimenti possono formare una coalizione attraverso la presentazione del medesimo candidato presidente e del medesimo programma elettorale.

La legge detta poi alcune regole sulla formazione delle liste: esse devono comprendere un numero di candidati non superiore ai seggi attribuiti al collegio, né inferiore a un terzo di tali seggi, dei quali non più del 60%, arrotondato all'unità superiore, deve essere dello stesso genere. Inoltre, l'ordine dei candidati nella lista deve alternare i nominativi dei candidati di genere diverso, sino a esaurimento di quello meno rappresentato. Si tratta di un vincolo ai

partiti nella formazione delle liste che, pur non garantendo l'elezione di un maggior numero di donne (infatti le liste non sono bloccate ma la graduatoria viene decisa dagli elettori con il voto di preferenza), servirà a favorire una pari opportunità nell'accesso alla carica elettiva, come prevede l'art. 12 dello Statuto.

Un altro vincolo nella formazione delle liste è quello che vieta ai partiti di presentare lo stesso candidato in più di tre collegi, pena la nullità della sua elezione.

I partiti e i movimenti politici devono corredare le liste di candidati con un numero di firme di elettori dei Comuni compresi nel collegio, non superiore a 1500 né inferiore a 1000 (salvo che per Tolmezzo, dove i sottoscrittori devono essere non più di 1000 e non meno di 750). Tuttavia, sono esonerati da tale obbligo i partiti o i movimenti che hanno presentato proprie liste nell'ultima elezione del Consiglio regionale ottenendo almeno un seggio.

Come votano gli elettori e come si contano i loro voti: il voto disgiunto Si è già visto come

l'elettore voti sulla stessa scheda sia per l'elezione consiliare che per quella presidenziale. Egli può esprimere un voto solo per un candidato presidente (astendosi dal voto per le liste di candidati a consigliere); in tal caso si conta un voto solo per il candidato presidente. Oppure può esprimere solo un voto per le liste dei candidati e non esprimere alcun voto per i candidati presidenziali: in tal caso, invece, viene contato un voto per la lista e anche un voto per il presidente collegato a quella lista. Può, infine, esprimere entrambi i voti e si è già visto che in tal caso i due voti sono validi anche se la lista e il candidato presidente votati non sono fra loro collegati: si tratta del voto disgiunto, che consente al candidato presidente di raccogliere consensi alla sua persona anche al di fuori dello schieramento di partiti che lo appoggia.

Quando vota per la lista, l'elettore può anche esprimere un solo voto di preferenza per uno dei candidati della stessa, scrivendone il nominativo a fianco della lista votata.

Il totale dei voti ottenuti dalle liste nel singolo collegio costituisce la "cifra elettorale circoscrizionale" di quella lista in quel collegio; la somma dei voti ottenuti dalle liste con lo stesso simbolo (gruppi di liste) presentate nei diversi collegi della Regione costituisce invece la "cifra elettorale regionale" di quel gruppo di liste.

La somma dei voti di preferenza di un candidato costituisce la sua "cifra individuale" e determina la graduatoria dei candidati di ogni lista: a parità di cifra individuale prevale l'ordine con cui i candidati figurano nella lista.

Come si trasformano i voti in seggi: le correzioni al sistema proporzionale (sbarramenti; premi di maggioranza e di minoranza; clausola di salvaguardia territoriale) Il cuore del sistema elettorale è dato dalle regole che servono a trasformare i voti così contati in seggi consiliari. Si tratta di un sistema proporzionale con significative correzioni tendenti ad assicurare il raggiungimento di specifiche finalità politico-istituzionali (la formazione di coalizioni ampie e non eccessivamente frammentate al loro interno, delle quali quella vincente abbia i numeri per governare; la pre-

senza di un'adeguata opposizione consiliare; un'equa rappresentanza territoriale).

La trasformazione dei voti in seggi avviene in due fasi: nella prima si ripartiscono i seggi del Consiglio regionale (detratti i due riservati al presidente e al candidato presidente meglio piazzato) tra i gruppi di liste; nella seconda si ripartiscono i seggi ottenuti da ciascun gruppo di liste tra le singole liste (risultando eletti i candidati di tali liste secondo la graduatoria formata in base alla cifra individuale); quindi a una distribuzione partitica su base regionale segue una distribuzione territoriale dei seggi ottenuti da ciascun partito a livello regionale.

Per la ripartizione dei seggi tra i gruppi di liste vi sono innanzitutto delle soglie di esclusione (o sbarramenti), in base alle quali sono esclusi dalla ripartizione i gruppi di liste per le quali non si verifichi almeno una delle seguenti tre condizioni:

- 1) la cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 4% del totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste, qualora il gruppo di liste non faccia parte di alcuna coalizione oppure faccia parte di una coalizione che abbia ottenuto meno del 15% dei voti.
- 2) la cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'1,5% del totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste, qualora il gruppo di liste faccia parte di una coalizione che abbia ottenuto almeno il 15%.
- 3) la cifra elettorale circoscrizionale in almeno uno dei collegi sia pari ad almeno il 20% del totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste di quel collegio.

La ratio di tali soglie, in particolare delle prime due, è quella di evitare un'eccessiva frammentazione dei partiti rappresentati in seno al Consiglio, ma anche di incentivare la formazione di coalizioni di dimensioni significative in un quadro politico tendenzialmente bipolare: l'applicazione della soglia più elevata del 4%, rispetto all'1,5%, ai partiti che non confluiscono in alcuna coalizione oppure facciano parte di coalizioni che non raggiungono la soglia del 15%, assolve appunto a questa specifica funzione.

Il seggi vengono quindi ripartiti proporzional-



mente, con il metodo D'Hondt, tra i gruppi di liste non esclusi. A questo punto si deve verificare se la distribuzione proporzionale dei seggi soddisfa le due condizioni di cui si è già fatto cenno: la prima, che garantisca al presidente eletto di avere una maggioranza che lo sostenga in seno al Consiglio; la seconda, che garantisca alla minoranza di avere una quota minima di seggi che le consenta di svolgere efficacemente il ruolo di opposizione in Consiglio.

Il primo caso si verifica se i gruppi di liste collegati al presidente eletto abbiano già ottenuto

il 60% o il 55% dei seggi, arrotondato all'unità più vicina, a seconda che il presidente sia stato eletto con più o meno del 45% dei voti: ove ciò non si verifichi, scatta un premio di maggioranza che comporta l'attribuzione ai gruppi di liste collegati al presidente della percentuale dei seggi predetta e l'attribuzione dei seggi residui agli altri gruppi di lista: i due aggregati di seggi, quelli complessivamente attribuiti ai gruppi di maggioranza e quelli attribuiti a tutti gli altri gruppi, sono quindi nuovamente ripartiti con lo stesso metodo tra i gruppi di liste.

Il secondo caso si verifica se i gruppi di liste



non collegati al presidente eletto abbiano ottenuto almeno il 40% dei seggi, arrotondato all'unità più vicina: ove ciò non si verifichi, si attribuiscono a tali gruppi questa percentuale di seggi e i seggi residui ai gruppi collegati al presidente eletto: come prima, i due aggregati di seggi sono nuovamente ripartiti tra i gruppi di liste con il metodo d'Hondt.

La distribuzione partitica dei seggi si conclude e si passa alla distribuzione territoriale: i seggi ottenuti da ciascun gruppo di liste vengono suddivisi tra le liste che lo compongono in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista

nel proprio collegio, rapportati al totale dei voti espressi a favore delle liste ammesse in quel collegio: ma anche in questo caso opera una clausola correttiva del sistema proporzionale a salvaguardia della rappresentanza territoriale, in base alla quale la somma dei seggi attribuiti alle liste presentate in ciascun collegio deve essere esattamente pari al numero di seggi spettante al collegio in base alla popolazione residente.

Le ulteriori misure per favorire la pari opportunità tra i generi Adempiendo alla direttiva contenuta nell'art. 12 dello statuto,



la legge regionale, oltre alle “quote rosa” imposte ai partiti in sede di formazione delle liste, prevede due ulteriori misure per favorire la pari opportunità tra i due generi.

In primo luogo una misura di tipo economico, che rinvia alla legge regionale sul finanziamento dei gruppi consiliari la determinazione di incentivazioni o penalizzazioni di tipo economico nel riparto delle risorse tra i gruppi medesimi; tali misure dovranno operare solo qualora il genere meno rappresentato non raggiunga almeno un terzo dei seggi del Consiglio. La seconda misura riguarda invece la campagna elettorale e obbliga i partiti ad assicurare la presenza paritaria dei candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica e di dare ai candidati uomini e alle candidate donne pari evidenza nella realizzazione dei messaggi autogestiti.

Le misure per favorire la rappresentanza della minoranza slovena La legge statutaria

contiene anche alcune misure finalizzate a favorire la presentazione e la rappresentanza in seno al Consiglio regionale di liste presentate da partiti o gruppi politici espressione della minoranza slovena. Si tratta di misure che non garantiscono in ogni caso la presenza in Consiglio dei candidati di tali liste, in quanto per riservare dei seggi a determinate minoranze linguistiche sarebbe stata necessaria un'espressa previsione statutaria (che è contenuta infatti nella proposta di revisione statutaria presentata dal Consiglio regionale al Parlamento).

Una prima serie di misure serve ad agevolare la presentazione delle liste in questione: si prevede il dimezzamento del numero di firme minimo necessario per la sottoscrizione delle liste e si limita la necessità della sottoscrizione delle liste ai soli collegi dove è maggiormente presente la minoranza slovena (Trieste, Gorizia e Udine), esonerando quindi dalla sottoscrizio-



ne le liste presentate nei collegi di Tolmezzo e Pordenone.

Una seconda serie di misure riguarda invece l'accesso alla rappresentanza in seno al Consiglio regionale e opera solo per quei gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressione della minoranza slovena che siano collegati a un altro gruppo di liste della stessa coalizione: in tal caso, al gruppo di liste presentato dal partito espressivo della minoranza, qualora non ottenga alcun seggio con l'applicazione delle regole ordinarie di trasformazione dei voti in seggi viste sopra e purché ottenga una cifra elettorale regionale non inferiore all'1% del totale delle cifre elettorali regionalis di tutti i gruppi di liste, viene attribuito uno dei seggi consiliari ottenuti dall'insieme formato dai due gruppi di liste collegati (le cui cifre elettorali vengono sommate ai fini della trasformazione dei voti in seggi). Il seggio ottenuto dal gruppo di liste della minoranza è

poi attribuito alla lista che ha avuto la più alta percentuale di voti nel collegio.

Il rinvio a una successiva legge della disciplina del procedimento elettorale e dell'organizzazione degli uffici elettorali

La legge statutaria si limita a definire le regole essenziali del sistema elettorale: mancano invece quelle disposizioni che servono a rendere applicabili concretamente le nuove regole, e in particolare la disciplina del procedimento elettorale (i termini e le modalità con cui devono essere compiuti i vari atti e operazioni elettorali) e l'organizzazione degli uffici elettorali.

Tali materie sono demandate a una successiva legge regionale da approvarsi con il procedimento ordinario. Una norma transitoria prevede che, in mancanza di tale legge attuativa, le prossime elezioni regionali continuino a svolgersi con il sistema elettorale transitorio previsto dalla legge cost. 2/2001.



Tesini Si è definita una forma di governo che, nel rispetto delle competenze di esecutivo e legislativo, configura il punto di mediazione più elevato nella valorizzazione reciproca di ruoli e attribuzioni



alessandro**tesini**_presidente del consiglio regionale fvg

La legge statutaria su forma di governo e sistema elettorale è uno snodo chiave che giunge a buon fine dopo che,

nella scorsa legislatura, quella approvata dal Consiglio regionale era stata cancellata dal referendum popolare.

Quando si tratta di questi argomenti il terreno diventa minato, ma l'impegno era ineludibile e non a caso in tutti i programmi elettorali del 2003 era stato posto come il primo degli obiettivi programmatici.

Il Consiglio regionale ha avuto ragione nel seguire l'ordine che si era dato: prima lo Statuto, poi il Regolamento interno, quindi la legge statutaria. E, in effetti, il consenso sulla forma di governo è stato pressoché unanime - al di là del voto finale - e il confronto è stato vero

e approfondito. Ci si è dati obiettivi ambiziosi e avanzati nella definizione delle competenze degli organi della Regione (Consiglio, Giunta, presidente della Regione) e nel rapporto tra di essi, si è definita una forma di governo che, nel rispetto delle competenze di esecutivo e legislativo, configura il punto di mediazione più elevato nella valorizzazione reciproca di ruoli e attribuzioni assicurando a entrambi autonomia e autorevolezza.

Per quanto attiene al sistema elettorale, la soluzione approvata assicura stabilità, governabilità e punta a valorizzare un confronto corretto tra la maggioranza che governa e l'opposizione con le sue proposte alternative.

La legge statutaria è uscita indenne dalle verifiche del Governo nonostante alcuni tentativi tesi a sostenerne l'illegittimità.

Il Consiglio regionale, al di là delle valutazioni di merito sui singoli punti, ha saputo difendere le sue prerogative e attribuzioni che escono rafforzate dalla convalida del Governo. Se



non dovessero esserci iniziative referendarie che ne rinviino l'entrata in vigore, a metà giugno la Regione disporrà della propria forma di governo alla quale dovranno uniformarsi i regolamenti e le attività consiliari accresciute di autonomia, peso e rilevanza.



alessandrabattellino_
capogruppo ipr
Una legge incoerente là dove ammette che i consiglieri e gli assessori regionali in carica possano concorrere a sindaco mentre impone

il contrario. Che favorisce l'esclusione e non la partecipazione. Che viola la dignità dei sindaci, obbligandoli a dimettersi almeno 3 mesi prima l'eventuale, ma altrettanto incerta, elezione. Una legge iniqua, che impone un nuovo concetto di quota rosa tendente non a favorire l'elezione delle donne, bensì a

promuoverle come portatrici di voti. I seggi, garantiti agli sloveni, sono invece negati alle donne, alle quali viene garantita la sola presenza in lista nel rapporto obbligatorio minimo del 40%, pena l'esclusione! Una sanzione che impedisce ai cittadini di organizzarsi come meglio credono, e soprattutto alle donne di presentarsi con proprie candidate.

Molto lontana dalle azioni positive richieste a gran voce dall'Europa e previste dalla nostra Costituzione, questa legge fa in modo che la lista rosa, già presente in provincia di Trieste e di Udine, dove si è collocata al terzo posto, sia ora impossibile. In nome delle pari opportunità, dopo 40 anni e più di liste azzurre, oggi che le donne sanno organizzarsi autonomamente questa norma, scritta da un consiglio al 90 % maschile, impone l'obbligo di liste miste anche al genere sottorappresentato.

Così, con i sindaci esclusi e tante più donne in lista (che però l'elezione se la dovranno giocare con i professionisti della politica) per gli uscen-

Battellino Una legge iniqua che favorisce l'esclusione e non la partecipazione. Il concetto di quote rosa non agevola l'elezione delle donne, bensì le promuove come portatrici di voti

ti sarà tutto più facile. Va da sé che il ricambio della classe politica sarà rinviato sine die. Purtroppo, manca il senso etico della politica e chi scrive le norme cade sempre più spesso nella tentazione di farle a propria misura. Ora ai cittadini non resta che la via del referendum per cancellare questa legge che impedisce loro di scegliersi democraticamente i propri candidati.



isidorogottardo_capo-gruppo fi

Forza Italia ha votato contro la nuova legge elettorale. Tra i motivi di bocciatura ci sono la conservazione del voto disgiunto, la soglia di sbarramento troppo bassa e la scelta di abolire la raccolta di firme per le forze già presenti in Consiglio regionale.

Positivi alcuni risultati raggiunti quali l'approvazione della norma "europea" di rappresentanza della minoranza slovena, la nuova forma di governo, le novità in materia di pari opportunità, la presenza di un "seppur timido" bipolarismo e la compatibilità tra gli incarichi di consigliere e assessore regionale.

Non tutti i nostri obiettivi sono stati raggiunti, ma il testo votato ha, se non altro, il merito di aver spezzato il gioco di chi voleva indebolire ulteriormente il Consiglio regionale, limitandone i poteri di controllo, e comunque di superare la norma transitoria che imponeva al FVG la legge elettorale già in vigore per le Regioni ordinarie.

Questa legge, quindi, seppur da noi non votata, è preferibile al "Tatarellum".



cristianodegano_capo-gruppo dl-margherita

È una legge che migliora sensibilmente le modalità di voto con le quali, nel 2003, è stato eletto l'attuale Consiglio.

Ricordo le principali novità: l'abolizione del listino (affinché tutti i consiglieri eletti siano legittimati dal voto

popolare, senza posizioni di privilegio), le misure a favore delle donne (ogni lista dovrà avere almeno il 40% di quote rosa e sarà di almeno 1/3 la componente femminile nella Giunta regionale), lo sbarramento del 4% (che, per favorire il bipolarismo, si riduce all'1,5% per le liste che si presentano in una coalizione che ottiene più del 15% dei consensi), la norma per favorire la rappresentanza in Consiglio dei cittadini italiani di lingua e nazionalità slovena, il limite dei tre mandati per i consiglieri e quello di due mandati per gli assessori.

La norma che comunque ha fatto più discutere, soprattutto i diretti interessati, è quella che prevede l'ineleggibilità al Consiglio regionale per i presidenti delle Province e per i sindaci dei Comuni sopra i 3 mila abitanti che non rassegnino le dimissioni almeno 90 giorni prima della fine della legislatura.

È bene ricordare comunque che tale misura non rappresenta certo una novità essendo già in vigore, pur con diverse modalità, sia per le elezioni del Parlamento, sia in diverse altre Regioni.

Non sono invece ineleggibili alle Camere, ma solo incompatibili, i presidenti delle Regioni e in effetti, alle ultime politiche, abbiamo visto diversi presidenti candidarsi al fine di raccogliere consensi alla propria lista, mantenendo il doppio incarico di parlamentare e governatore (e magari la doppia indennità) per qualche mese per poi dimettersi e restare in Regione. Precedenti da evitare proprio con l'ineleggibilità, non solo con l'incompatibilità.



alessandraguerra_capo-gruppo ln

Con la mia consueta franchezza tengo a dire in premessa che di tutte le materie di cui si occupano le istituzioni la legge elettorale è sicuramente argomento che mi appassiona poco.

Credo di essere tra l'altro in buona compagnia con la stragrande maggioranza dei cittadini che, spesso, leggendo i giornali o ascoltando i Tg non capiscono come i governanti (vedi Prodi) o altri grossi calibri della politica possa-

Gottardo Questa legge, nonostante il nostro voto contrario, è preferibile al Tatarellum in vigore nelle altre Regioni, grazie alla presenza di un seppur timido bipolarismo

Degano Difendo la norma sull'ineleggibilità al Consiglio regionale per i presidenti di Provincia e per i sindaci dei Comuni sopra i 3 mila abitanti. Non è una novità, è già in vigore per il Parlamento



no seriosi affermare: "ora la priorità è la legge elettorale." Ma come si fa, con i problemi che ci sono? Una legge elettorale è semplicemente un insieme di regole codificate e spesso ogni modello ha i suoi pro e i suoi contro. Non esistono modelli perfetti. Detto questo credo che, anche grazie al nostro contributo, il Consiglio regionale abbia fatto tutto sommato un buon lavoro modificando la vecchia norma. Voglio sottolineare tre punti.

Considero un successo l'introduzione del 40 per cento di donne nelle liste per il quale mi sono spesa assieme ad altre colleghe. Come Lega Nord, abbiamo poi onorato il nostro dna di autonomisti lavorando anche per la garanzia del seggio alla minoranza slovena e liberare così gli elettori di lingua slovena dal "ricatto elettorale" di una certa sinistra..

Infine, una cosa importante e decisamente democratica: l'abolizione del listino di "raccomandati" che consentirà agli elettori di scegliere i rappresentanti che si vuole mandare

in Consiglio, dal primo all'ultimo.



igorkocijančič_capo-gruppo prc-se

Ritengo che la nuova legge regionale statutaria denominata "Determinazione della forma di governo della Regione FVG e del sistema elet-

torale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia" sia una legge qualificante per l'intero Consiglio regionale e migliorativa dello status quo, ovvero della norma nazionale "transitoria" in base alla quale si erano svolte le elezioni regionali nel 2003. E' un testo che coniuga la ricerca, sempre difficile, di un equilibrio tra forma di governo - governabilità e diritto di rappresentanza, confermando l'elezione diretta del candidato presidente d introducendo una soglia di sbarramento adeguata, comunque più alta rispetto a

Guerra Considero un vero successo l'introduzione del 40% di donne nelle liste, la garanzia di un seggio per la minoranza slovena e l'abolizione del listino di "raccomandati"

Kocijančič Questa legge definisce meglio le diverse competenze di presidente, Giunta e Consiglio, elimina l'odioso listino e pone un limite di mandati consecutivi ad assessori e consiglieri



quanto previsto dalla norma vigente. Definisce meglio le competenze di presidente, Giunta e Consiglio, elimina l'odioso istituto del "listino" e introduce anche alcune importanti novità che stanno suscitando anche un dibattito nella società. Tra queste, va evidenziata sicuramente la definizione di un limite di mandati consecutivi per i componenti della Giunta (2) e del Consiglio (3), oltre all'applicazione del principio di pari opportunità tra i generi nella composizione della giunta con l'obbligo di garantire nell'esecutivo la presenza di entrambi i generi in un rapporto minimo di 1:3.

In assoluto, la norma che sta sollevando più polemiche riguarda "l'incandidabilità" di sindaci e presidenti di Provincia a meno che non si dimettano dall'incarico ricoperto almeno 90 giorni prima delle elezioni.

Su questo si sta innestando un confronto dialettico tra i fautori della presunta lesione di costituzionalità e di diritto di elettorato passivo e tra chi, in questo caso il Consiglio regionale in un'inedita articolazione di maggioranza trasversale, antepone al presunto vulnus di costituzionalità - comunque da dimostrare - una questione di etica politica, altrettanto sentita in una società che non trova rimedi pratici all'autoriproduzione reiterata del cosiddetto ceto politico, alla mancanza di un adeguato ricambio istituzionale e all'abuso di posizioni privilegiate (sindaci, presidenti di Provincia o assessori) che molto spesso vengono utilizzate in campagna elettorale per drenare voti in favore di uno schieramento, ma senza la reale intenzione di andare a ricoprire il ruolo per il quale ci si candida.



brunomalattia_capo-gruppo cittadini per il presidente

La legge elettorale del Friuli Venezia Giulia contiene un importante elemento di novità: per la prima volta si è intro-

dotto in Italia il principio del limite dei mandati dei consiglieri e degli assessori regionali. È stato il gruppo dei Cittadini per il Presidente a formulare e a sostenere questa proposta

perché "la professionalità nella politica può essere utile e avere anche tratti di nobiltà, ma quando il professionismo diventa il carattere distintivo e prevalente della politica, il rischio minore è quello dell'autoreferenzialità e quello maggiore quello della perpetuazione di una casta corporativa".

Norme e iniziative che favoriscono il rinnovamento e il ricambio del personale politico, per i Cittadini, sono quanto mai necessarie in un momento storico che richiede energie e uomini nuovi e in un Paese, come l'Italia, dalle troppe situazioni cristallizzate. In coerenza con questo orientamento, all'inizio della legislatura i Cittadini si erano fatti promotori dell'incompatibilità tra il ruolo di consigliere regionale e quello di sindaco.

In una direzione diversa si colloca invece la norma, frutto di un accordo trasversale tra partiti del centrosinistra e del centrodestra, che impone agli amministratori locali che intendono candidarsi alle elezioni regionali di dimettersi dalla carica 90 giorni prima dalla data delle elezioni. Per i Cittadini è una disposizione che tende a garantire il seggio regionale a chi attualmente lo ricopre. Per questo non l'hanno condivisa.



alessandro metz_capo-gruppo gruppo misto - verdi

Dotarsi di una nuova legge elettorale è stato, secondo me, un atto fondamentale poiché questa norma va a ri-

formare quelle che sono le regole della vita democratica e della rappresentanza nella nostra Regione.

Ritengo sia stata prodotta una buona legge alla quale tutte le parti politiche hanno contribuito in modo fondamentale. Quella che, a prima vista, può sembrare una legge votata solo dalla maggioranza ha, invece, accolto e valorizzato i contributi più diversi, facendo sì che questa norma possa essere sentita propria da parte dell'intero Consiglio regionale.

Analizzandola nello specifico, però, la legge elettorale presenta qualche punto che non

Malattia Con questa legge per la prima volta in Italia viene introdotto il principio del limite dei mandati di consiglieri e assessori. Così si favorisce il ricambio del personale politico

Metz La rappresentanza slovena resta inadeguata. Con questa legge si garantisce l'elezione di chi si candida con un partito etnico, mentre la minoranza è politicamente plurima e variegata



mi soddisfa pienamente. Ho più volte ribadito come la ricerca di una forma adeguata di rappresentanza della comunità slovena in seno al Consiglio non abbia sortito un giusto risultato.

L'attuale norma, difatti, permette quasi sicuramente l'elezione di un rappresentante di un partito etnico, mentre la minoranza è in sé politicamente plurima e variegata.

Trovo che l'inserimento delle quote di rappresentanza di genere, per contro, sia invece un passaggio qualificante di questa legge, come anche l'introduzione di soglie di sbarramento che consentono la presenza in Consiglio di rappresentanze con sensibilità sociali e politiche diverse. Tenendo conto di tutto, sono convinto

che abbiamo fatto un buon lavoro. Per un giudizio finale, comunque, attendo la verifica pratica alle prossime elezioni regionali.



paolo**panontin**_gruppo misto

Ritengo che la nuova legge elettorale regionale sia soddisfacente perché recepisce la quasi totalità delle posizioni espresse da tutte le forze politiche. Per questo motivo, non solo ho sostenuto la norma con un voto favorevole, ma non avallo la scelta di chi ha contribuito alla sua formazione e poi ha preferito non



votarla. Entrando nel merito vorrei evidenziare che con la nuova legge elettorale ci siamo dati finalmente una forma di governo ben definita e buona, abbiamo abolito il listino (fatto questo che restituisce all'elettorato il potere di scegliere tutti i suoi rappresentanti) introdotto delle, seppur minime, soglie di sbarramento d'ingresso ai partiti e alle coalizioni, e applicato immediatamente un tetto massimo di mandati in Consiglio e in giunta. Inoltre, trovo che sia un bene che la norma imponga ai candidati di dimettersi da eventuali cariche di sindaco o da presidente di Provincia almeno 90 giorni prima della tornata elettorale regionale e che fissi la presenza di quote minime di rappresentanza di genere nelle liste e nella giunta.

Come per tutte le leggi, poi, anche la bontà di questa andrà verificata nella pratica.



mauro**travanut**_capo-gruppo ds

La legge statutaria recentemente approvata dal Consiglio, che disciplina la forma di governo della Regione e il sistema elettorale regionale,

ha realizzato un punto preciso del programma di Intesa Democratica e, quanto ai contenuti, ritengo che elementi qualificanti del provvedimento possano essere considerati:

la valorizzazione del ruolo legislativo, di indirizzo e di controllo del Consiglio regionale, con la previsione di uno "Statuto dell'opposizione"; il bilanciamento dei poteri tra Consiglio e presidente della Regione;

l'elezione diretta del presidente; l'elezione dei consiglieri con sistema proporzionale, soglia di sbarramento e premio di maggioranza; l'abrogazione del listino; l'individuazione di norme concrete per favorire una presenza paritaria tra i sessi; il limite dei tre mandati per i consiglieri regionali. Per quanto riguarda la rappresentanza della minoranza slovena, credo che la soluzione data a tale problema sia parziale, in quanto agevola l'Unione slovena ma non tiene conto dei candidati sloveni da sempre presenti in altre liste, specie di sinistra. In ogni caso il giudizio complessivo sul provvedimento è positivo, come del resto testimoniano le dichiarazioni di voto dei capigruppo consiliari, al di là del voto concretamente espresso.



brun**azorzini**_gruppo misto - pdci

In qualità di consigliera regionale dei Comunisti italiani mi sono battuta affinché la nuova legge elettorale potesse garantire l'elezione di

un Consiglio effettivamente rappresentativo del territorio e delle sue pluralità partitiche, favorendo la rappresentanza della minoranza slovena e riequilibrando la rappresentanza

Panontin Trovo che sia un bene che la norma imponga ai candidati di dimettersi da eventuali cariche di sindaco o presidente di Provincia almeno 90 giorni prima della tornata elettorale

Travanut La soluzione data alla rappresentanza slovena rimane parziale, in quanto agevola l'Unione slovena ma non tiene conto dei candidati sloveni da sempre presenti in altre liste, specie di sinistra

Zorzini Il compromesso sulle pari opportunità è buono. L'obbligo per le liste di avere non più del 60% di candidati dello stesso genere con i nomi alternati e il 30% di donne in giunta è un buon inizio

di genere. Credo di poter essere soddisfatta del risultato ottenuto anche perché, per quel che riguarda i diritti di rappresentatività dei partiti minori, la cosa non era affatto scontata. Difatti, c'è stato fino all'ultimo il tentativo trasversale di ledere gli stessi diritti con una serie di sbarramenti.

Debbo dire però che mi ritengo soddisfatta per lo spirito di coesione che ha animato in tutti questi mesi di preparazione della legge i partiti minori di Intesa Democratica. Un plauso al fermo comportamento unitario tenuto in aula dall'ala sinistra della stessa, dove anch'io mi colloco. Su questo versante, in questi mesi, i Comunisti italiani si sono particolarmente spesi. Per quel che riguarda la minoranza slovena, mi sono espressa positivamente in aula per dare la possibilità alla Slovenska Skupnost di ritornare sui banchi del Consiglio regionale ma al pari, in rispetto del pluralismo esistente nella

comunità slovena, mi sono battuta per un'ipotesi di massima che prevedesse l'elezione di un consigliere regionale sloveno nelle tre province in cui gli sloveni insistono sul territorio. La mia ipotesi non è passata, ma credo sia stato giusto sostenerla perché avrebbe comunque potuto incidere nel dibattito, contribuendo a un compromesso che elevasse la rappresentanza slovena e impedisse la separazione etnica del voto.

Per quel che riguarda la rappresentanza di genere, penso possiamo dirci soddisfatte. Ho presentato degli emendamenti che tendevano alle pari opportunità, ma il compromesso ottenuto è buono ed è un passo avanti rispetto al nulla che c'era. L'obbligo per le liste di contenere non più del 60% di candidati dello stesso genere con i nomi alternati, il 30% di donne in giunta e pari opportunità nelle nomine e nella campagna elettorale, mi sembra



un buon inizio! Ecco perché, anche per questo, con convinzione ho votato la legge.



luca ciriani_capogruppo di alleanza nazionale
La necessità che il Friuli Venezia Giulia aveva di approvare una nuova legge sulla forma di governo e sui meccanismi della legge elettorale

era, per Alleanza Nazionale, un'occasione preziosissima per giungere a un sistema che garantisse strumenti moderni, evoluti ed equilibrati per la gestione dell'attività politica, legislativa e amministrativa.

Oltre a confermare l'elezione diretta del Presidente, che i cittadini hanno dimostrato di apprezzare sia a livello comunale che provinciale, la nostra proposta mirava a inserire nella legge altri principi di ordine politico e istituzionale che sono ormai stati largamente condivisi e "metabolizzati" dai cittadini e rispetto ai quali sarebbe stato pericoloso e sbagliato fare marcia indietro. Volevamo innanzitutto norme che favorissero in maniera forte e netta la strutturazione bipolare del sistema politico regionale, non una scelta bipartitica (forse prematura), ma di certo un assetto che consentisse al cittadino-elettore di fare una scelta di campo tra una coalizione di centrodestra e una di centrosinistra.

Contestualmente, abbiamo chiesto di porre un blocco alla frammentazione e alla moltiplicazione, a volte anche artificiosa e fittizia, di partiti e partitini; condizione che determina spesso la difficoltà a governare in ragione del potere di interdizione o di ricatto di formazioni anche monocellulari.

E la legge elettorale che il centrosinistra ha approvato ne è un clamoroso esempio. Quello che volevamo erano limiti o sbarramenti alti rispetto al diritto di partecipare al riparto dei seggi: 15% per le coalizioni, 4% almeno per i singoli partiti. Inoltre, era per noi molto importante sancire la compatibilità delle cariche fra consigliere e assessore, prevedendo altresì un numero massimo - ma ridotto - di assessori tecnici esterni, intesi quindi come eccezione e

non come regola. In questo modo si ottenevano almeno due vantaggi: si riduceva, e di molto, il costo della politica regionale (che potendo già contare su ben 60 consiglieri non ha certo bisogno di aggiungere altri 10 assessori per il suo funzionamento), e si riequilibrava, senza snaturarlo, il potere del Presidente che sceglie la sua Giunta.



roberto molinaro_capogruppo udc

Con la nuova legge statutaria regionale si compie un ulteriore passo verso il completamento dell'ordinamento del "sistema Friuli Venezia

Giulia", con la disciplina della forma di governo e la nuova legge elettorale regionale. Una constatazione positiva da parte dell'UDC che, tuttavia, non può tacere la non condivisione di alcune delle nuove previsioni normative. Come l'assetto presidenziale della forma di governo, che non è stato adeguatamente mitigato: esiste ancora una sproporzione tra i poteri del presidente, in particolare nella formazione della giunta regionale, rispetto a quelli del Consiglio, organo rappresentativo della universalità degli elettori del Friuli Venezia Giulia. Parimenti, le disposizioni relative alla nuova legge elettorale regionale, che sostituiscono positivamente il Tatarellum, non corrispondono alle aspettative del centrodestra, che auspicava sì un maggior peso del voto dell'elettore, ma soprattutto una coerenza negli effetti dello stesso.

Il mantenimento del voto disgiunto, ad esempio, voluto in particolare dal presidente della Regione, va nel senso opposto ed è elemento di grave contraddizione politica. Infatti, non trova giustificazione il voto oggi possibile per un candidato presidente e, contemporaneamente, per una forza politica appartenente a coalizione avversa rispetto a quella che sostiene il presidente. Si è voluta una norma su misura dell'attuale situazione politico-istituzionale rispetto all'affermazione chiara di una linea politica fondata sulle forze politiche e non sulla singola persona. Questo è sbagliato e inaccettabile.

Ciriani Oltre all'elezione diretta del presidente, abbiamo voluto norme che garantissero in maniera forte e netta la strutturazione bipolare dell'attuale sistema politico regionale

Molinaro Non tutte le norme vanno nella direzione giusta. Il mantenimento del voto disgiunto, ad esempio, è un elemento di grave contraddizione politica



di uberto**fortuna_drossi** e fulvio**follegot**

nuova LEGGE urbanistica: una DISCIPLINA DEL Paesaggio e DELL'ATTIVITÀ edilizia

uberto**fortuna_drossi** *consigliere regionale dei cittadini per il presidente presidente della IV commissione*

La Regione Friuli Venezia Giulia con la legge n. 5 del 2007 entra nello specifico della riforma urbanistica, già anticipata nella filosofia con la LR 30/2005. La legge n. 5 conferma la coerenza con il testo della LR 1/2006 "Riordino delle Autonomie locali" che ridisegna le competenze degli enti locali. L'intento principale del testo, oltre che innovare la strumentazione regionale, è valorizzare ulteriormente il ruolo degli Enti locali, infatti il perno su cui gira l'impianto è quello della sussidiarietà. Si è voluto definire il metodo: quello della distinzione dei compiti, dell'assunzione delle responsabilità reciproche, ma anche quello della negoziazione nel definire le prerogative, da salvaguardare una volta definite.

I nuovi strumenti Le funzioni e competenze in materia urbanistica verranno ripartite tra Regione e Comuni. Mentre la prima elaborerà il Piano Territoriale Regionale (PTR) per delineare indirizzi, principi, limiti sull'utilizzo delle risorse ambientali ed edilizie, ai Comuni sarà demandato il compito di "ritagliare", secondo le proprie necessità, il territorio di riferimento. A questo scopo, tre sono gli strumenti nuovi messi a disposizione delle Amministrazioni locali: il piano strutturale comunale che inquadra gli obiettivi strategici da perseguire; il piano operativo comunale, strumento urbanistico che detta le regole del gioco dando attuazione alle linee guida e, infine, il piano attuativo vero e proprio.

La responsabilizzazione dei Comuni Il controllo fino a oggi effettuato dalla Regione

sui piani territoriali dei singoli Comuni verrà meno, sostituito da una apposita Intesa di pianificazione sottoscritta dalla stessa Regione con ciascuna Giunta comunale in fase di elaborazione del piano strutturale comunale. Ciò significa che una volta definito tale strumento il ruolo della Regione terminerà, potendo i Comuni stabilire autonomamente e senza bisogno del via libera della Regione - ma naturalmente entro i limiti stabiliti dall'Intesa - i rispettivi piani operativi e attuativi. Quindi, procedure più snelle e tempi più brevi. In supporto all'intesa di pianificazione c'è l'accordo siglato dalla Regione per l'applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), con i Ministeri competenti per la valenza paesaggistica del PTR. Viene ribadita l'obbligatorietà per i Comuni di dotarsi del Regolamento edilizio per la disciplina delle attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, inoltre in tale commissione è inserito l'obbligo di un rappresentante tecnico nominato dall'Associazione regionale dei disabili.

I piani sovracomunali Tra le novità assolute anche la previsione dei piani sovracomunali, cioè della possibilità per i Comuni contermini di pianificare in modo omogeneo il territorio, ragionando in termini di area vasta. Una soluzione - quella delle aggregazioni - incentivata dalla Regione che, ad esempio, ha individuato in tre, anziché in due anni, il termine entro il quale i Comuni che sceglieranno questa strada dovranno adeguare il loro piano strutturale alla norma urbanistica entrata in vigore. Una soluzione che non solo garantirebbe un "risparmio



dell'uso del territorio", ma che semplificherebbe anche la gestione di molte zone industriali e artigiane, oggi talvolta penalizzate da piani frammentati, se non da campanilismi.

Perequazione e compensazione La riforma prevede che il Comune che abbia interesse su una determinata zona, debba indennizzare il proprietario con indici urbanistici, trasferendo cioè i diritti edificatori del privato in altre aree del territorio comunale a ciò preventivamente destinate.

I controlli La Regione potrà svolgere sulla gestione del territorio da parte dei Comuni un'attività di controllo a campione o su denuncia. In particolare, il controllo verrà effettuato attraverso un sistema informatico territoriale Sit, una banca dati in progress, già operativa, che raccoglie, monitora e sovrappone i dati relativi al PTR confrontandoli con quelli dei piani comunali.

La riforma urbanistica, sede naturale della disciplina delle certificazioni energetiche e della bioarchitettura. L'inserimento di queste tematiche nella legge regionale è caldeggiato da più parti, dagli Industriali, ma anche dagli

stessi esponenti politici che hanno concorso all'elaborazione del disegno di legge.

Due le strade da valorizzare a giudizio dello scrivente: quella delle incentivazioni (ad esempio in termini di metratura) che dovrebbero essere previste anche nei piani operativi comunali, a favore dell'edilizia che segue le regole della bioarchitettura e quella della certificazione energetica, considerata un passo importante, se non decisivo, per le ricadute che si registrerebbero sia sul mercato immobiliare che sulla tutela del territorio. Applicare all'edilizia i principi della bioarchitettura paga, in termini di costi sociali, di riduzione dell'inquinamento, ma anche di mercato. Perché se è vero che un'opera costruita con questi criteri (uso di particolari materiali, tecniche e fonti energetiche) inizialmente prevede un investimento maggiore, è altrettanto vero che manutenzione e costi di esercizio sono decisamente più bassi rispetto a quelli sostenuti per gli edifici tradizionali. Si stima, infatti, che il risparmio energetico oscilla mediamente intorno al 30-40%, con punte anche del 50%. L'idea, dunque, che certificazioni energetiche e

Fortuna Drossi Tra le novità assolute c'è la previsione dei piani sovracomunali: la possibilità per i Comuni contermini di pianificare in modo omogeneo il territorio, ragionando come area vasta

Fortuna Drossi Vanno introdotte delle incentivazioni a favore dell'edilizia che segue i principi della bioarchitettura e del risparmio energetico. Un investimento maggiore su forti risparmi futuri



bioarchitettura possano trovare spazio in una legge regionale che piace anche agli Industriali, specialmente a quelli della provincia di Udine che, sulla scia del Trentino-Alto Adige, già da tempo hanno avviato un progetto a tema e auspicano che attraverso l'inserimento di questi titoli nella norma sull'urbanistica si metta in moto un processo virtuoso con ricadute positive su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.

fulviofollegot_ consigliere regionale della lega nord

La riforma della legge regionale 52/91 è stata un atto necessario, in quanto la normativa nazionale e quelle regionali di settore hanno

subito profonde modifiche che tendono a una forte tutela dell'ambiente e alla semplificazione normativa. La Costituzione prevede inoltre l'equiordinazione tra i vari soggetti istituzionali i quali hanno pari dignità senza alcun vincolo di subordinazione. E la legge regionale 30/05 poi, all'articolo 4 comma 1, prevede il trasferimento di competenze ai Comuni: "La funzione della pianificazione territoriale è del Comune che la esercita nel rispetto dei principi di adeguatezza, interesse regionale e sussidiarietà".

Così la legge del Friuli Venezia Giulia, dopo 16 anni dalla sua approvazione, aveva bisogno quindi di essere rinnovata e adeguata alla mutata realtà socio-economica e culturale. A differenza di altre Regioni, anche contermini,



Follegot Si è trattato di un atto necessario. Dopo 16 anni la legge urbanistica doveva essere rinnovata e adeguata alla mutata realtà sociale, economica e culturale del Friuli Venezia Giulia

il cui territorio è stato oggetto di profonde e forse irreversibili trasformazioni, il territorio e l'ambiente del Friuli Venezia Giulia, pur avendo subito modificazioni, mantiene peculiari caratteristiche originarie: ciò è dovuto in buona parte a una normativa puntuale e precisa che ha limitato l'uso del suolo e forse anche impedito speculazioni che niente hanno a che fare con lo sviluppo sostenibile.

Il disegno di legge iniziale ha subito importanti modifiche: la stessa Giunta regionale si è premurata di presentare un gran numero di emendamenti, prima in Commissione poi in Aula, quasi sempre sostanziali, che hanno cambiato profondamente l'elaborato. Il risultato finale, nonostante le migliorie apportate,

non è comunque positivo sia nel metodo che nel merito: in particolare, nel metodo, l'intesa con il Consiglio delle Autonomie, di cui è stato oggetto questo provvedimento è diventata un sistema di codecisione che mette a rischio la stessa potestà legislativa del Consiglio regionale. Quale portata e significato possono avere infatti le proposte fatte in Aula se esiste un'intesa tra la Giunta regionale e tale importante organo degli Enti locali? L'intesa può avere un significato solo quando riguardi atti amministrativi; se invece si tratta di leggi, lo strumento che deve dare dignità al Consiglio delle Autonomie è il parere.

Ci sono poi alcune questioni che riguardano il merito delle scelte.

Follegot Con questa nuova legge le Province perdono potestà decisionale in materia di pianificazione territoriale. I compiti che vengono loro affidati mancano di chiarezza e comunque di valenza reale

La soglia, nuova categoria per individuare il momento in cui sorge l'interesse regionale, ai fini della determinazione della competenza, non ha convinto della sua bontà. Normalmente si individua una competenza sulla base della materia, qui si fa un passaggio molto più elaborato. La materia della pianificazione viene attribuita al Comune fino al momento in cui non si ravveda la nascita dell'interesse regionale: da quel momento tutto è in capo alla Regione. I criteri previsti per individuare tale soglia non sono né matematici né scientifici: entra così in gioco la discrezionalità e nel caso in cui vi sia un contrasto vince chi ha più peso politico. In questo sistema la Regione è il soggetto forte che decide senza che alcuno possa realmente opporsi. È vero che in Commissione e in Aula tali criteri sono stati meglio specificati, ma non per questo è stata eliminata la discrezionalità.

La devoluzione delle competenze è sicuramente un obiettivo da perseguire. Il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale è un valore ormai acquisito nella nostra cultura: secondo questo principio, le competenze devono essere affidate e trasferite all'ente più vicino ai cittadini che sia in grado di svolgerle. Bisogna innanzitutto ricordare che, con questa nuova legge, le Province perdono potestà decisionale in materia di pianificazione. I compiti che vengono loro affidati mancano di chiarezza e comunque di valenza reale; all'articolo 4 comma 1 si legge: "La Provincia svolge la funzione dell'elaborazione di programmi territoriali strategici nel rispetto delle prescrizioni di PTR". Per ridare dignità al ruolo delle Province non è certo sufficiente quanto previsto dal comma 2 che attribuisce alle stesse funzioni di pianificazione sovracomunale. Venute meno così le competenze di area vasta delle Province, l'ente a cui spetta la pianificazione è il Comune, ma solo in linea di principio. Il piano strutturale comunale (PSC) infatti viene realizzato a livello sovracomunale: il compito viene affidato o delegato ai Comuni capoluogo, alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni, alle Province e infine agli EPI (Enti di Pianificazione Intercomunale).

Nel provvedimento la democrazia parteci-

pativa resta nell'ombra: il ruolo dei Consigli comunali viene ridimensionato. Dato atto che il piano strutturale comunale viene realizzato a livello sovracomunale per quanto concerne i piani operativi (POC) e i piani attuativi (PAC) la Giunta comunale assume un ruolo rilevante. Il Consiglio comunale viene così svuotato di prerogative che finora hanno contraddistinto la sua funzionalità.

Solo in corso di esame del disegno di legge, su sollecitazione dell'opposizione, si è provveduto con emendamento a ridare la possibilità a tutti i cittadini di fare osservazioni: nel testo originario ciò non era previsto. La partecipazione, tanto sbandierata a ogni livello, finiva per subire un vulnus davvero inspiegabile.

La legge è un insieme di principi, la cui attuazione richiede un regolamento preciso e puntuale, ma di cui non esiste assolutamente traccia. Ora, se da un lato è logico che il regolamento venga elaborato solo successivamente all'approvazione della legge, viste anche le numerose modifiche, dall'altro la griglia entro la quale si muoverà è così ampia da lasciare grande discrezionalità a chi lo dovrà redigere. Fatto salvo il parere non vincolante della Commissione, il regolamento potrà risolvere questioni e applicare principi in piena autonomia. La delegificazione è un'ottima scelta ma il Consiglio regionale, oltre il principio, dovrebbe individuare limiti e paletti oltre i quali il regolamento non può andare.

Di queste condizioni spesso non vi è piena consapevolezza e ciò costituisce un grave handicap. Una materia ordinata da un regolamento, anziché da una legge, non significa che non abbia straordinaria importanza; è soggetta ad un diverso procedimento che mira a rendere più flessibile la normativa. Sarebbe stato opportuno avere quantomeno una bozza da poter confrontare con la normativa approvata in commissione.

L'attuazione del codice Urbani, per quanto concerne la tutela del territorio, e l'introduzione di norme riguardanti la bioarchitettura e il risparmio energetico, sono alcune delle scelte che condividiamo. La Lega Nord è sempre stata attenta alla difesa dell'ambiente e alla valorizzazione dei valori architettonico-cultu-




rali che sono propri delle nostre genti.

Fra gli obiettivi strategici di questo provvedimento è stato individuato lo sviluppo delle fonti energetiche alternative. In attuazione della legge di recepimento della direttiva europea, la Lega Nord ha proposto che nel piano operativo comunale fosse inserita l'individuazione delle aree agricole più idonee per l'insediamento degli impianti energetici; esse sono sostanzialmente quelle individuate nel cosiddetto regime set aside ossia di messa a riposo che caratterizza la nuova politica agricola comunitaria per l'erogazione di incentivi. L'individuazione di tale aree, a livello di POC, è particolarmente idonea in seguito al trasferimento di funzioni in materia di energia a Province e Comuni effettuata con la legge regionale 11/2006. Ma se la linea di principio è condivisibile, nell'approccio alla realtà l'amministrazione di centrosinistra dimostra sensibilità del tutto opposte. Sul tema della tutela ambientale serviva quantomeno introdurre una definizione puntuale, precisa e circostanziata di cosa si intende per Agenda 21, come e da chi venga costituita, come si svolge il procedimento ecc...

Infine il recepimento della legislazione nazionale, in materia di edilizia, costituisce un ulte-

riore vulnus alla nostra specialità regionale. Avendo competenza in materia, si sarebbe potuto e dovuto adeguare la normativa statale alle caratteristiche e peculiarità proprie. La legge regionale 52/91 aveva organizzato e regolamentato la materia in maniera autonoma dimostrando capacità e visione prospettica. Gli amministratori di allora hanno dimostrato che al popolo friulano e giuliano non mancano le capacità per competere con le altre Regioni. Non è sufficiente dire che così si evitano contrapposizioni, contrasti e ricorsi e che a livello nazionale vi è già una giurisprudenza consolidata. È positivo comunque che in Aula siano state introdotte norme migliorative che il legislatore aveva previsto nella legge regionale 52/91. Se non esercitiamo le competenze previste dallo Statuto, si corre il rischio non solo di perdere la nostra specialità ma anche la nostra identità.

La legge approvata ha quindi qualche luce, ma moltissime ombre. Le difficoltà maggiori si manifestano nel non aver declinato in maniera adeguata i principi enunciati: la devoluzione delle competenze, l'autonomia dei Comuni, la difesa della specialità regionale, la tutela e la valorizzazione del territorio. Da qui la contrarietà della Lega Nord.



di mariapiabonessi

OLTRE diecimila VISITATORI alla MOSTRA sui 60 anni DELLA COSTITUZIONE italiana

Sono state 10.237, di cui oltre 3000 studenti, le persone che tra dicembre 2006, gennaio e febbraio 2007 hanno visitato la mostra "La rinascita del Parlamento. Dalla Liberazione alla Costituzione", allestita nel Salone degli Incanti dell'ex Pescheria centrale di Trieste, decretando così un grande successo di pubblico e di consensi.

L'esposizione, promossa dalla Fondazione della Camera dei Deputati nel sessantesimo anniversario della Costituente e portata a Trieste dalla presidenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, dopo l'allestimento a Montecitorio e una serie di tappe per il Paese, la quarta appunto a Trieste, sarà itinerante ancora per tutto il 2007.

Con soddisfazione registra il risultato il presidente del Consiglio regionale Alessandro Tesini, che di questo cammino attraverso l'Italia era stato promotore in veste di coordinatore della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali e che conferma l'attualità di una mostra dedicata alla rinascita del Parlamento come luogo della democrazia.

"Abbiamo voluto ospitarla qui a Trieste perché questa parte del Paese ha pagato un alto prezzo nella guerra di liberazione, subendo una dolorosa mutilazione territoriale al confine orientale: essa non è solo un omaggio dovuto ai padri costituenti, in occasione di questo anniversario, ma anche un'occasione di riflessione per tutti, in un momento in cui è vivo il dibattito sulla riforma della Costituzione. L'interesse suscitato anche nel mondo della scuola ci conferma nell'impegno a investire in questa direzione.

Per le sue caratteristiche storico-didattiche,



la mostra ha saputo richiamare un pubblico di tutte le età interessato a conoscere, approfondire, ricordare una delle pagine più importanti della storia repubblicana del Paese. Da sottolineare nel percorso espositivo la parte dedicata alla satira politica, che riaffiorava in quell'epoca dopo decenni di censura, e un'altra, altrettanto interessante, con i manifesti elettorali. Molte foto, documenti originali, filmati, scritti, fra i quali figurano anche alcuni emendamenti compilati di pugno da politici come De Gasperi, Andreotti, Terracini, che nel

loro insieme hanno ricostruito fedelmente una grande stagione storica.

Ma la soddisfazione di Tesini per il successo dell'evento - per la cui promozione sono stati stampati 25 mila volantini - riguarda anche la qualità delle collaborazioni messe in campo per attuarlo e il profilo delle molte iniziative che lo hanno accompagnato. Il Consiglio regionale, per l'allestimento della mostra nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia - voluta dall'allora presidente della Fondazione della Camera, Giorgio Napolitano - ha avuto infatti il soste-





gno finanziario della Fondazione CRTrieste e quello logistico del Comune di Trieste. Significative anche le collaborazioni con gli Atenei di Trieste e Udine per la formazione da parte dei dipartimenti di scienze giuridiche delle due università di 21 laureandi come accompagnatori per le viste guidate, soprattutto quelle richieste dalle scuole del Friuli Venezia Giulia. Sono stati 65 gli istituti scolastici, oltre a quelli della città di Trieste, che hanno visitato l'esposizione. E in quella sede hanno operato anche una trentina di volontari del personale del Con-

siglio regionale, che il presidente Tesini ha incontrato e ringraziato a Udine, assieme a tutti coloro che hanno contribuito a garantire la riuscita dell'evento. Vi è stato un rapporto sinergico, ha ricordato Tesini, anche con l'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia e con l'ISGRE, l'Istituto di studi giuridici regionali, per una serie di incontri con storici e giuristi del Friuli Venezia Giulia promossi con l'obiettivo di approfondire in chiave locale gli eventi che portarono alla liberazione del Paese e alle successive scelte,





fino all'adozione della Costituzione. Dieci in tutto i convegni organizzati e svolti nei quattro capoluoghi di provincia oltre che a Tolmezzo, con il coinvolgimento di 14 relatori che si sono alternati nelle diverse sedi.

All'Università di Trieste, il 12 dicembre, è stata inoltre presentata una raccolta di volumi sulla Costituente, dal titolo "Valori e principi del regime repubblicano" curata per la Fondazione della Camera da insigni costituzionalisti tra cui Silvano Labriola e Sergio Bartole ed edita da Laterza.

E collaborazioni proficue sono state anche quelle che hanno portato sia a realizzare il saggio, abbinato al catalogo della mostra, e dedicato al Friuli Venezia Giulia, contenente documenti e immagini relativi a fatti e protagonisti del periodo trattato, sia a inserire nel percorso espositivo uno spazio dedicato

al voto femminile, con un video costruito su avvenimenti storici e su materiali (musiche, immagini e testimonianze), forniti dal Forum delle Donne di Trieste, oltre che su alcuni racconti premiati nel concorso letterario organizzato dalla Consulta femminile di Trieste e dedicati appunto ai sessant'anni del voto alle donne. Altra collaborazione privilegiata quella con Poste Italiane, espressa con l'esposizione del manifesto della mostra in ogni suo ufficio del Friuli Venezia Giulia e coronata con l'appuntamento di sabato 24 febbraio, quando nella sede espositiva sono stati messi in vendita il francobollo e la cartolina postale, emessi il 1° giugno 2006 dal Ministero delle Poste su richiesta della Fondazione della Camera dei Deputati per celebrare il 60° anniversario della elezione dell'Assemblea costituente, e si è offerto un servizio di annullo filatelico.

La LEGISLAZIONE REGIONALE è CRESCIUTA NEL NUMERO DEGLI ARTICOLI e DEI commi

Il "Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari.

Luglio 2003-dicembre 2005" che il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione presieduto da Sergio Dressi (AN) ha approvato a febbraio è il primo a essere redatto in Friuli Venezia Giulia e unico nel suo genere anche a livello nazionale.

Dal corposo lavoro dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale emerge, ad esempio, che la produzione legislativa è aumentata negli anni non solo come numero di leggi, ma anche come numero di articoli e commi che le vanno a comporre. Si vede, poi, che da parte della Giunta la produzione normativa rimane preponderante rispetto agli altri soggetti titolari dell'iniziativa, e sempre come l'Esecutivo tenda a preparare testi più lunghi rispetto a quelli del Consiglio, quanto ad articoli e commi. Considerando i lavori delle Commissioni permanenti, si nota, tra l'altro, che il numero di emendamenti complessivamente presentati nel periodo di riferimento si divide in modo quasi uguale - 44% e 56% - tra quelli usciti dalle Commissioni a quelli preparati per l'Aula. Diverso il discorso degli approvati: nel 2003 in Commissione si erano approvati 96 emendamenti rispetto ai 67 dell'Aula, 314 contro 387 nel 2004, 529 rispetto a 647 nel 2005, con un aumento di produzione decisamente marcato. Il Rapporto analizza, poi, l'argomento interrogazioni e interpellanze, quali atti di sindacato ispettivo dei consiglieri verso l'operato della Giunta: quelle evase non superano, in media, il terzo di quelle presentate.


Altre riflessioni riguardano il fatto che si tende a legiferare sempre meno e a regolamentare

sempre di più; le leggi approvate coprono tutti i settori, ma in particolare territorio e infrastrutture, l'ordinamento istituzionale e i servizi alla persona; le proposte di iniziativa della Giunta sono destinate a successo più che le proposte del Consiglio (95% contro 62%); la durata media del procedimento legislativo è aumentata dai 30 giorni necessari, a partire dall'assegnazione alla Commissione di merito, perché fosse approvata dal Consiglio nel 2003 agli 87 giorni nel 2004, sino ai 106 nel 2005.



di robertacandusso





di mariapia**bonessi**

IL FRIULI VENEZIA GIULIA NELLA ROAD MAP NAZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Sulle risposte di un campione di 123 donne e uomini maggiorenni del Friuli Venezia Giulia si costruirà il tracciato di una road map delle Pari Opportunità configurata localmente per verificare - Regione per Regione - il quadro dei bisogni del mondo femminile, il processo di crescita e di emancipazione sociale ed economica delle donne, la loro rappresentanza nella politica e nelle Assemblee elettive. È una porzione del campione nazionale individuato in 3200 interviste telefoniche e on line per una

lettura complessiva della realtà, che sarà analizzato anche in forma disaggregata, quanto a sesso, età, area geografica. Il minimo previsto per ogni area è di almeno 100 interviste: si va dalle 102 della Valle d'Aosta (103.626 abitanti), alle 279 per la Lombardia (7.882.546).

Il Friuli Venezia Giulia con 1.034.155 abitanti segue Molise (106 interviste), Trento e Bolzano (entrambe 109), Puglia (111) e Umbria (117); precede Abruzzo (125), Marche (129), Liguria e Sardegna (131). Le risposte consentiranno di individuare un set di indicatori di applicazione della pari opportunità, di valutare i bisogni del-



le donne e delle politiche di genere, di verificare il loro ruolo in politica, nel lavoro, nella società e nell'economia, di analizzare la relazione tra immagine delle donne nei media e consolidamento degli stereotipi nella percezione dei cittadini. E infine di verificare la percezione del rischio, quanto a violenza, insicurezza di vita e di agibilità urbana.

È questo l'obiettivo del progetto di ricerca che la Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali e delle assemblee delle Province autonome ha affidato a SWG di Trieste chiedendo uno studio nazionale specifico, articolato per le singole Regioni e le due Province autonome. È stato presentato a Roma lo scorso febbraio, in un incontro tenutosi nella sede di rappresentanza del Friuli Venezia Giulia e presieduto da Alessandro Tesini, presidente del Consiglio regionale e Coordinatore della Conferenza.

Si tratta di una risposta concreta alle indicazioni della Commissione europea che ha designato il 2007 anno europeo delle Pari opportunità per tutti, per far fronte a una delle principali sfide aperte nell'Ue. La lotta contro

ogni tipo di discriminazione e le disparità tra uomo e donna, a casa e nel lavoro, sono così al centro di un piano di azione da sviluppare, secondo le indicazioni comunitarie, entro il 2010 e si concretizzerà in dieci mappe di indici regionali che permetteranno di verificare e di confrontare lo status delle politiche di genere nelle varie realtà.

Sulla base degli orientamenti e delle scelte strategiche della Commissione europea, SWG ha impostato la scelta degli indici sul confronto tra le attese e la realtà riscontrata dalle donne.

Oltre all'evoluzione della condizione femminile, gli approfondimenti riguarderanno il rapporto delle donne con l'impresa e il lavoro, con la comunicazione e i saperi, con la vita quotidiana, la sicurezza, la famiglia, la politica e la leadership, analizzando utilità dei servizi, possibilità di vivere la maternità, di trovare lavoro stabile, di conciliare i tempi e le scelte, di avere opportunità di carriera, senza trascurare ruolo politico e miglioramento della vita e delle opportunità.





di_alessandrobourlot

MOSTRE: DAL GRUPPO QUADRA AGLI ORI DI BASALDELLA E AI CENT'ANNI DI SPACAL

Nel decimo anniversario della costituzione del Gruppo Quadra, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha ospitato una mostra di dipinti del sodalizio triestino formato da Enzo E. Mari, Claudio Nevyjel, Megi Pepeu e Benito Tarcisio Postogna.

Alla presentazione dell'iniziativa, il vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Monai ha


ricordato l'amicizia che lega i quattro artisti da quasi mezzo secolo e l'importanza fondamentale che ha avuto nella loro formazione l'Istituto d'Arte di Trieste, che proprio l'anno scorso ha compiuto cinquant'anni.

Istituto che tanto ha rappresentato nella storia e nella vita della città oltre che in quella di questi quattro artisti che furono i primi



diplomati, poi professionalmente affermatosi come arredatori e decoratori, anche in ambito navale, e come illustratori, comunicatori visivi e insegnanti. Più che una collettiva di artisti in senso tradizionale – ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale Alessandro Tesini nella sua presentazione al catalogo in quattro lingue (italiano, inglese, sloveno e friulano) – si può parlare di una mostra che si presenta come uno spartito in cui ciascuno degli artisti fa la sua parte liberamente, contribuendo a raccontare la sua storia individuale, che in qualche caso si è sviluppata anche lontano da Trieste, e contemporaneamente a delineare quella di un sodalizio decennale. Le opere esposte sono state 48, dodici per ogni artista, olio su tela in prevalenza, ma anche altre tecniche come il frottage (dal francese strofinamento, metodo operativo che visualizza sul piano la nozione della corporeità), rilievo,

acrilico, tecniche miste. I quattro artisti sono tutti nati a Trieste tra il 1939 e il 1940. Enzo Ermanno Mari e Megi Pepeu a Trieste vivono e lavorano; Claudio Nevyjel ha operato per vent'anni nel bellunese; Benito Tarcisio Postogna ha avuto una significativa esperienza professionale negli anni '60 in America Latina. Tra le iniziative culturali decise dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per il 2007 spiccano inoltre due mostre di pittura, di Guido Tavagnacco e Pino Ferfogliu; due mostre fuori dal Consiglio ma con richiami presso la sede di piazza Oberdan, gli ori di Dino Basaldella (Udine, Palazzo Morpurgo) e un omaggio a Spacal nel 100° anniversario della nascita (a Manzano nel ristrutturato *folledor*); tre mostre fotografiche, di Luigi Vitale (Tracce no global fra Oriente e Nuovo Mondo), di alcune artiste del Friuli Venezia Giulia (Riprendiamoci la notte) e di Ilo Battigelli (Arabia).





PROGETTO PER GLI STUDENTI PER “CONOSCERE L’EUROPA E FARE GLI EUROPEI”

“Conoscere l’Europa – Fare gli Europei”, il progetto dedicato agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori di tutta la regione, promosso dall’Associazione consiglieri regionali assieme al Centro studi Dialoghi europei, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale e della Rappresentanza italiana della Commissione europea, è giunto alla sua terza edizione e nei primi mesi di quest’anno è stato proposto agli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia attraverso una serie di incontri.

Tra i temi affrontati e attorno ai quali si sviluppa il progetto: il futuro dell’Ue dopo cinquant’anni di pace, democrazia e crescita; i diritti del cittadino europeo; la strategia di Lisbona rapportata al disegno politico, agli obiettivi e alla realtà italiana. Approfondite anche le opportunità che vengono offerte agli

studenti in ambito comunitario sia in campo scolastico che occupazionale.

Il progetto, che per gli studenti della provincia di Gorizia è reso possibile grazie all’impegno della Fondazione Cassa risparmio di Gorizia, ha avuto lo scorso anno una risposta confortante dal mondo scolastico: vi hanno partecipato 90 classi, con un coinvolgimento di 1.800 studenti, 180 dei quali si sono poi recati a Bruxelles e a Strasburgo per una visita alle istituzioni europee.

Approfondire l’informazione sulle tematiche comunitarie, far conoscere le istituzioni e il loro lavoro, coinvolgere i giovani sono i cardini di un’iniziativa che vede istituzioni pubbliche e private e mondo della scuola lavorare assieme per costruire una nuova sensibilità sullo spirito che sta guidando il grande sogno europeo.



6 minuti con il tuo consiglio: L'attività istituzionale in onda su sei emittenti tivù locali



"6 minuti con il tuo Consiglio" è la nuova trasmissione televisiva in onda da venerdì 23 marzo su sei emittenti televisive locali del Friuli Venezia Giulia, ideata e prodotta dal Consiglio regionale per fornire un approfondimento sull'attività istituzionale, sulle iniziative e sulle tematiche di interesse per i cittadini della regione.

La trasmissione, della durata di sei minuti, ha cadenza settimanale e la programmazione è prevista fino alla primavera del 2008. I servizi sono tutti a cura dell'Ufficio stampa del Consiglio e seguono la seguente programmazione:

tutti i venerdì

18.50 Antenna 3
19.20 TVM
19.24 Canale 6
20.15 Telequattro
20.40 TelePordenone

tutti i sabato

13.35 Telequattro
18.30 Antenna 3
19.45 Canale 6
20.40 TelePordenone
21.00 TeleFriuli
23.10 TVM

tutte le domeniche

20.20 TeleFriuli
21.40 TelePordenone

tutti i lunedì

13.05 TeleFriuli
18.30 Antenna 3
19.04 TVM

20.50 Telequattro

23.20 Canale 6

"6 minuti con il tuo Consiglio" è inoltre scaricabile dal sito web del Consiglio regionale

www.consiglio.regione.fvg.it

a partire dal martedì ed è disponibile sulla web tv regionale

www.fvg.tv

e presso la biblioteca multimediale del Consiglio regionale.



PER RICEVERE GRATUITAMENTE

consiglioinforma

rivista periodica del consiglio regionale della regione
autonoma friuli venezia giulia

COGNOME.....

NOME.....

INDIRIZZO.....

CITTÀ.....PROVINCIA.....CAP.....

PROFESSIONE.....

FIRMA.....

Chi già riceve "Consiglio Informa" non deve spedire il tagliando.

Compilare il tagliando e spedirlo in busta affrancata a:
Ufficio stampa Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
piazza Oberdan, 6 - 34133 Trieste

I dati verranno utilizzati esclusivamente per l'invio di pubblicazioni del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.



PER IL CAMBIO DI INDIRIZZO

consiglioinforma

rivista periodica del consiglio regionale della regione
autonoma friuli venezia giulia

COGNOME.....

NOME.....

INDIRIZZO.....

CITTÀ.....PROVINCIA.....CAP.....

PROFESSIONE.....

FIRMA.....

Compilare il tagliando e spedirlo in busta affrancata a:
Ufficio stampa Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
piazza Oberdan, 6 - 34133 Trieste

Oppure comunicare il nuovo indirizzo a:
tel. 040 3773303 - 040 3773340 fax 040 3773191
e-mail: consiglio.informa@regione.fvg.it

I dati verranno utilizzati esclusivamente per l'invio di pubblicazioni del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.



presidente	alessandrotesini	tel 040.3773228	fax 040.3773198
vicepresidente	robertoasquini	tel 040.3773291	
vicepresidente	carlomonai	tel 040.3773336	
consigliere segretario	giorgiobaiutti	tel 040.3773237	
consigliere segretario	paolopanontin	tel 040.3773254	
consigliere segretario	claudioviolino	tel 040.3773277	
consigliere segretario	brunazorzini	tel 040.3773396	

gruppi consiliari

ds	tel 040.3773118	fax 040.3773232
dl_margherita	tel 040.3773220	fax 040.3773170
fi	tel 040.3773183	fax 040.3773180
cittadini	tel 040.3773348	fax 040.3773158
ln	tel 040.3773386	fax 040.3773156
an	tel 040.3773398	fax 040.3773194
prc-se	tel 040.3773331	fax 040.362052
ipr/mre	tel 040.3773153	fax 040.3773193
ipr/part.pens.	tel 040.3773188	fax 040.3773193
ipr/aut.soc.	tel 040.3773266	fax 040.3773268
udc	tel 040.3773282	fax 040.3773185
gm-pdci	tel 040.3773356	fax 040.3773357
gm-verdi	tel 040.3773240	fax 040.3773360
gm	tel 040.3773266	fax 040.3773185

commissioni consiliari

I bilancio e programmazione	tel 040.3773857
II attività produttive	tel 040.3773855
III salute e servizi sociali	tel 040.3773854
IV LLPP, casa, ambiente e territorio	tel 040.3773852
V affari istituzionali e statutari	tel 040.3773858
VI istruzione, ricerca, cultura e sport	tel 040.3773824
comit. legislaz. valutazione e controllo	tel 040.3773851
commissioni	fax 040.3773833

difensore civico	tel 040.3773316	fax 040.3773197
tutore dei minori	tel 040.3773129	fax 040.3773124
corecom	tel 040.3773889	fax 040.3773980
commissione pari opportunità	tel 040.3773202	fax 040.3773125

segreteria generale	tel 040.3773250	
ufficio stampa	tel 040.3773308	fax 040.3773191
biblioteca	tel 040.3773389	

consiglio regionale

del friuli venezia giulia

piazza oberdan 6_34133 trieste

tel 040 3771111 (centralino)

www.consiglio.regione.fvg.it



www.fvg.tv





REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale